



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90

DEL 15/04/2008

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA EX ART. 3 COMMA 56 L. 24/12/07 N. 244 - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il giorno 15/04/2008 alle ore 12.00 nella residenza comunale

Eseguito l'appello risultano

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
FERRI Ferruccio	Sindaco	Sì
PIANTINI Giuseppe	Assessore-Vice sindaco	Sì
POLVERINI Silvano	Assessore	No
LARGHI Alberto	Assessore	Sì
ACCIAI Gian Maria	Assessore	Sì
GIOVANNINI Alessandro	Assessore	No
Vacante	Assessore	No

Totali presenti n. 4 Totali assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Moreschini Ivano

Il Sig. Ferri Ferruccio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati: Sì

Immediatamente eseguibile: Sì

OGGETTO: *Disciplina per l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza ex art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007 n. 244: integrazione Regolamento degli Uffici e dei Servizi*

Il Sindaco sig. Ferruccio Ferri;

Visto l'art. 3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede: "con il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale";

Richiamato l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 i cui commi 6, 6bis e 6 ter, in relazione al conferimento di incarichi individuali da parte delle amministrazioni pubbliche, testualmente prevedono quanto segue:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6 ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6"

Ritenuto di approvare ad integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 27.04.2000 e ss. mm. ii., l'allegata disciplina per il conferimento degli incarichi esterni all'amministrazione;

Rilevato che per l'anno 2008 il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed occasionali è fissato in € 30.000,00;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali dell'1.04.1999 la presente deliberazione è materia di informazione ai soggetti sindacali e pertanto dovrà essere inviata agli stessi a tal fine;

Considerato che la presente deliberazione riveste carattere di urgenza, stante la necessità, per problemi tecnici ed organizzativi, di approvare quanto prima il Regolamento in questione, in quanto potrebbe essere necessario conferire degli incarichi utilizzando lo stesso e che, pertanto, la

deliberazione stessa può essere dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. Del 18/08/2000 n. 267;

Accertato che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare quale integrazione e modifica del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi l'allegata disciplina per il conferimento degli incarichi esterni;
2. di dare atto che il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento per la disciplina degli incarichi di collaborazione occasionale e coordinata e continuativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 dell'11.11.2006;
3. di fissare per l'anno 2008 il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed occasionale in € 30.000,00;
4. di inviare copia della presente deliberazione agli organismi sindacali ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali dell'1.04.1999;
5. di inviare copia del presente atto alla Corte dei Conti, ex art. 3, comma 57, legge 244/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la suesesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: *Disciplina per l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza ex art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007 n. 244: integrazione Regolamento degli Uffici e dei Servizi*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 3/04/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Ivana Vignoli

(Firma)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena,

14/4/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Marco Bergamaschi

(Firma)

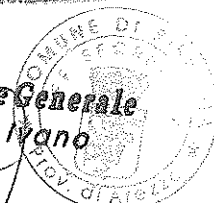


COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A NORMA DELL'ARTICOLO 3 COMMA 56 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

Illegato alla deliberazione N. 90 del 15-06-08

Il Segretario/Direttore Generale
Dott. Moreschini Ivano



Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244 del 2007.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile come di seguito individuati:

a) incarichi di collaborazione di natura occasionale;

b) incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.):

rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del dirigente, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

1. L'Ufficio risorse umane, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di fronteggiare l'esigenza posta con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso tenendo conto delle mansioni esigibili.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio conferente l'incarico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 3

Programmazione finanziaria dei fabbisogni

1. Per l'anno 2008 il limite massimo di spesa per le collaborazioni coordinate e continuative e per le collaborazioni occasionali è stabilito in euro 35.000,00.
2. L'Ufficio risorse finanziarie verifica la compatibilità della spesa prevista a seguito di conferimento di nuovo incarico, con i limiti di spesa stabiliti al comma precedente. Tale Ufficio deve inoltre accertare la rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3 comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4

Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio conferente l'incarico predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

Procedura comparativa

1. Una commissione tecnica interna, presieduta dal Responsabile del Servizio/Ufficio interessato al conferimento dell'incarico e da due membri esperti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominata dal Direttore Generale, procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati, secondo le indicazioni dell'avviso.
2. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo al riconoscimento di alcun compenso.
3. L'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli e del colloquio, secondo i criteri indicati nel bando, mirante ad accertare la maggiore professionalità esistente rispetto alle caratteristiche richieste.
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti

pubblici e/o privati. Ad essi verrà attribuito un punteggio da 1 a 10. La selezione si intende superata da coloro che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 6/10.

5. Ai fini della graduatoria finale, la Commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 20 punti, così ripartiti: titoli: 10 punti; colloquio: 10 punti.

6. Al termine del colloquio, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito, che viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio/Ufficio. Tale graduatoria deve essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.

7. La graduatoria finale di merito può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili, fino ad esaurimento della stessa.

8. I candidati risultati vincitori sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

9. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6 Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Il Responsabile di Servizio può inoltre conferire gli incarichi in via diretta quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, legale o notarile e sanitaria, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni (es medico del lavoro D. Lgs 626).

Art. 7 Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio conferente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile di servizio conferente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile di servizio conferente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per almeno 15 giorni.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
4. E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha conferito l'incarico, provvedere alla pubblicazione sul sito Web del Comune dei relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
5. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
6. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
7. Il Responsabile del Servizio conferente l'incarico, provvede alle necessarie comunicazioni alla competente sezione della Corte dei Conti nel caso di collaborazioni esterne di importo superiore ai 5.000,00 euro per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione stabilito dal comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 4/Aut/2006.

Art. 10

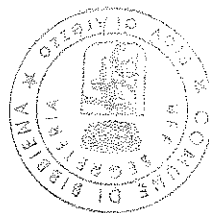
Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA EX ART. 3 COMMA 56 L. 24/12/07 N. 244 - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
I. MORESCHINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 24/04/08 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 838 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 24/04/08

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 9215 del 24/04/08 ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 24/04/08 al 09/05/08 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 838 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **04/05/2008** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE